

ALBERTO CAPPELLARO

Illuministi italiani e diritto d'autore (*)

(*) Questo scritto è stato pubblicato in *Studi di storia del diritto*, I, 1996, Giuffrè, Milano, 497-516.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Brevi riflessioni sociologiche; – 3. (segue) e di diritto. – 4. Diritto d'autore e sensibilità al problema nel '700: in genere; – 5. (segue) con riferimento al plagio; – 6. (segue) relativamente alla contraffazione in danno degli autori; – 7. (segue) relativamente alla contraffazione in danno degli stampatori. – 8. (segue) relativamente alla diffusione di opere a nome di autori celebri; – 9. Problemi connessi al diritto d'autore. – 10. Conclusioni.

1. Si è soliti affermare che in Italia il passaggio dal sistema dei privilegi letterari e di stampa a quello del diritto d'autore moderno sia stato provocato dalla traslazione nel nostro paese di concetti propri della cultura giuridica francese: e più precisamente da una traslazione di ideologie e schemi giuridici avvenuta sull'onda delle armate napoleoniche ed attraverso la legislazione degli stati italiani che esse controllavano.

Per parte mia ho voluto allora verificare se veramente l'impostazione francese fosse un *novum* rispetto alla cultura illuministica italiana del '700, o se piuttosto il mondo degli intellettuali non avesse già avvertito l'esigenza di un superamento del modello mercantile dei privilegi. A questo fine ho condotto una ricerca su periodici, libri ed epistolari dell'epoca, specialmente sui documenti della Lombardia asburgica. E qui do conto degli esiti della ricerca.

2. Nel corso del '700 la posizione degli intellettuali nella società appare in evoluzione. Il crescente numero di lettori e la comparsa di mecenati privati che assumevano alla proprie dipendenze scrittori ed artisti provocarono profondi mutamenti nel mercato letterario settecentesco. Le corti europee persero il monopolio culturale che avevano nei secoli precedenti, quando il letterato operava come stipendiato del sovrano. Inoltre il numero sempre crescente di lettori (e quindi di acquirenti) mise gli scrittori in condizione di mantenersi vendendo le proprie opere direttamente al pubblico. Si stava instaurando, in sostanza, un rapporto diretto tra autore e lettore, con la sola intermediazione dell'editore. Questo processo fu ovviamente graduale. Vi erano ancora autori che operavano in qualità di stipendiati alle dipendenze di un sovrano. Così ad esempio Pietro Metastasio, chiamato al "Cesareo Servizio" dell'imperatore Carlo VI a Vienna (1).

La maggior parte degli scrittori però si collocava in una posizione intermedia tra l'intellettuale di corte e quello che agisce in una prospettiva di libero mercato: pur non essendo alle dipendenze del sovrano, essi si rivolgevano a finanziatori pubblici o privati per coprire le spese di distribuzione delle proprie opere. In tali ipotesi il ricorso a finanziatori pubblici era prevalente, ma vi furono anche esempi di committenti privati (2).

La sovvenzione statale veniva concessa con modalità diverse. In un primo periodo lo scrittore chiedeva al sovrano o ad altra autorità asburgica il permesso di dedicarle l'opera in cambio dell'auspicato patrocinio (3). Negli anni successivi (in particolare dopo il 1791) si usava invece trasmettere l'opera alla corte di Vienna, dalla quale l'autore poteva ottenere una "gratificazione" in danaro a carico del Fondo della pubblica istruzione (4).

Nella categoria degli autori patrocinati rientravano anche coloro che componevano su commissione. Il corrispettivo poteva consistere sia in un compenso in danaro sia in una carica pubblica remunerata. Così ad esempio il letterato Visi era stato incaricato dalle autorità asburgiche di redigere una storia di Mantova in cambio di una generica "promessa di riconoscimento". Nel 1771 giustificò il proprio ritardo nei lavori sostenendo che "sarebbe il Supplicante in grado di presentare parte di sue fatiche, se più ostacoli non lo avessero finora obbligato a lentamente operare. Ha esso una numerosa Famiglia [...]. Tutto ciò ne tiene sì in angustia, che per alimentare la propria Famiglia, e per incombere a' suoi affari, è necessitato distrarre gran parte del tempo. Sono [...] vacanti due Pensioni [...]: se per sollevare una Famiglia numerosa, e aggravata, e per facilitare l'intrapresa Opera credesse opportuno l'A. V. R. di graziarne di una, finché le piacesse di destinarle un impiego proporzionato alla sua capacità, e sua condizione, non avrebbe il Graziato che a disimpegnare quanto si è addossato di fare colla maggior sollecitudine, e a riconoscere la beneficenza, e tenerezza dell'animo dell'A. V. R. la quale pregando dal Cielo ogni Benedizione, e col più profondo rispetto si raccomanda". (5). Una lettera scritta dallo stesso Visi l'anno successivo dimostra che la sua richiesta fu accolta (6).

Altri scrittori preferivano affrontare il mercato da soli o con il tramite del proprio editore. Così ad esempio Vittorio Alfieri descriveva il rapporto con le proprie opere: "O miserissimo me, che oltre la noja dello scriverle, dettarle, limarle, stamparle, e pagarle devo anche senza requie nessuna godermi quest'altra di spacciarle" (7).

3. Nel corso del '700 la produzione letteraria fu ancora largamente influenzata dai privilegi. Essi erano provvedimenti discrezionali di fonte sovrana (o di altra autorità appositamente delegata) che consentivano di svolgere una determinata attività in esclusiva. Il privilegio era librario, se beneficiario era uno stampatore; letterario, se ne era uno scrittore. Questi ultimi divennero frequenti soprattutto alla fine del secolo. I privilegi librari impedivano agli stampatori non privilegiati la "ristampa" dell'opera privilegiata e di "introdurre, o vendere Tomo, o Tomi" dell'opera medesima "di Stampa forestiera, tanto coll'esposto titolo, quanto con altro contraffatto" (8). I privilegi letterari vietavano di "stampare, vendere o introdurre" l'opera nell'area di efficacia del privilegio "senza licenza dell'autore" (9).

Le privative librarie presentarono evoluzioni nel contenuto, nella durata e nelle sanzioni a carico dei trasgressori. I privilegi originari erano rilasciati per l'esercizio di varie attività tipografiche (di solito per conto della corona (10)), mentre quelli successivi per stampare singole opere (11). La durata dei privilegi più risalenti era raramente specificata; quelli successivi non superavano invece i sei anni (12). Infine gli abusi degli stampatori concorrenti venivano puniti in un primo momento con una sanzione pecuniaria in favore delle casse statali (13), poi con una multa corrisposta per metà allo stampatore danneggiato (14), infine con la confisca dell'opera illecitamente posta in commercio (15).

I beneficiari dei privilegi letterari appartenevano a categorie diverse: c'erano religiosi (16), incisori (17), medici (18) e letterati (19). Molti erano professori presso l'Università di Pavia. Vi furono evoluzioni nella durata e nelle sanzioni per i contravventori anche nei privilegi letterari. Così ad esempio in un privilegio concesso nel 1775 al parroco di Robecchetto non si indicava la durata della privativa e si stabiliva che chi avesse violato le sue disposizioni sarebbe stato soggetto a "pene pecuniarie e personali ad arbitrio di S. Ecc.za" (16). Completamente diverso è il contenuto dei privilegi successivi. Erano generalmente rilasciati per dieci anni (20) e comminavano sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori. La somma dovuta, di solito di cinquanta scudi (21), veniva ripartita equamente tra l'autore danneggiato (22) e le casse dello Stato (23) o dell'Università in cui il privilegiato svolgeva la sua attività didattica (24). Taluni privilegi comminavano poi una "pena maggiore nel caso di replicata contravvenzione" (25).

4. L'assenza di un esplicito riconoscimento legislativo del diritto d'autore non impedì agli intellettuali del '700 di chiedere frequentemente tutela per le proprie opere (26). Tali richieste di solito costituivano la reazione all'utilizzazione delle proprie opere da parte di terzi non autorizzati.

Significative sono alcune suppliche con cui gli autori chiesero interventi pubblici in proprio favore. Così ad esempio nel 1774 Giancarlo Passeroni osservò che poiché "si sta attualmente ristampando tutta l'Opera in Torino, come si degnerà l'Ecc.za V.a di rilevare dall'annesso Avviso; né potendosi ciò fare senza grave danno dell'Autore, il quale ha dovuto stampare tutta l'Opera a proprie spese; supplica riverentemente V.a E.a perché si compiaccia dare gli opportuni provvedimenti per impedire la introduzione dell'Opera suddetta di qualsivoglia ristampa estera negli Stati della Lombardia Austriaca" (27). A sua volta nel 1782 Giuseppe Astolfi giustificò il richiesto privilegio per la propria opera *Servitore di piazza* osservando che "questo Libro che è stato generalmente accolto dal Pubblico con indicibile aggradimento, ma che nulla ha fruttato all'autore per essere poco pratico di stampe, è sul punto di essere di nuovo pubblicato da Lui [...] accresciuto del doppio, e assai più corretto dell'antecedente. Ma non s'arrischia il supplicante di esporsi alla spesa considerabile della stampa, venendo assicurato, che due stampatori, appena pubblicato, Lo vogliono ristampare. Perloche supplica umilissimamente V. A. R. che in vista dell'invenzione a comodo del Pubblico, dell'enorme fatica per eseguirla, e delle strette circostanze dell'autore medesimo, e della sua famiglia, voglia accordargli la privativa almeno per 6 anni di detto libro, con la

facoltà di poterlo far stampare in qualunque luogo nello Stato, proibendo a chiunque altri si sia di ristamparlo, e d'introdurlo in Stato, stampato altrove" (28).

Queste esigenze degli autori furono esplicitamente riconosciute anche nei provvedimenti governativi. Così ad esempio nel 1794 venne concesso un privilegio letterario ritenendosi "equitativo che l'Autore possa godere il frutto della letteraria sua fatica" (29).

5. Una utilizzazione non autorizzata dell'opera altrui molto frequente era il plagio, cioè l'appropriazione di un'idea altrui spacciata come propria.

Gli autori plagiati in genere si difendevano segnalando il danno subito ed esprimendo contro i plagiatori critiche tanto severe da sfociare spesso nell'aperto disprezzo. Così ad esempio Giuseppe Parini scrisse dell'opera "Il Gerotricamerone" di Alessandro Bandiera che "le larghe promesse del frontespizio mi allettarono ad aprirne il libro ridendo; né prima cominciai a leggerlo, che stomacommi l'affettatissima e storta imitazione del Boccaccio, in mezzo a rancide voci ed a grammaticali errori, che facean loro un non disconvenevol corteggio" (30). A sua volta il recensore italiano del libro inglese "Sermons to young men" osservò che secondo il suo autore "l'idea di appropriarsi la maniera di un altro, dimostra un ingegno limitato, e non forma che delle scimie spregevoli" (31). Ed ancora Parini qualificò un canonico plagiatore "un bell'asinaccio, vestito delle pelli che ha rubate", che "ruba i versi e l'opere stampate, poi dice ch'egli stesso le ha inventate" (32).

Gli intellettuali reagivano frequentemente anche contro l'accusa di essere plagiati. Il Conte Orazio Calini Bresciano, autore di una tragedia intitolata "Zelinda", decise di contestare questa accusa in due modi. Dapprima inviò senza successo una lettera di discolpa ai suoi accusatori. Poi pubblicò la medesima lettera su alcuni giornali, scrivendo in essa di se stesso che "sulla parola sua d'onore ci assicura, che non solamente prima di comporla, ma fino al tempo ancora che gli giunsero i fogli de' suoi avversari, non aveva egli mai letta né l'una né l'altra delle tragedie mentovate (33). E' bensì vero, che avendole in seguito vedute ed esaminate trovò in quella del Sig. Saurin moltissima analogia colla sua, così nel giro della condotta, come nell'economia delle scene, e nell'idea dello scioglimento. [...] Ad ogni modo però tra le due Tragedie va egli mostrando una notevole diversità, e tra più di mille e ottocento de' suoi versi fa egli vedere, che nissuno incontra con quelli del Sig. Saurin; trattone uno casualmente, pronunziato in una circostanza da una persona che non poteva quasi, per dir così, usar altre parole. Brama il Sig. Conte che il Pubblico legga, paragoni, e decida" (34).

Il rischio di essere marchiati come plagiati preoccupava a tal punto gli intellettuali che qualcuno si difese prima ancora di essere accusato. Così ad esempio Benedetto del Bene, traduttore del poemetto di Catullo "Nozze di Peleo e Teti", decise di rendere noti i criteri ed i testi da lui seguiti durante la traduzione (35). Del Bene spiegò che aveva completato la prima stesura "senza consultarne o leggerne alcun'altra" allo scopo di "non abbellire, anche senza volerlo, questa mia traduzione di spoglie altrui". Successivamente aveva confrontato la sua versione con le altre già esistenti per depurare la propria dalle eventuali somiglianze o identità. Somiglianze ed identità che non erano dovute a imitazione, ma al fatto che tutti i traduttori avevano tradotto "un originale stesso in una stessa lingua, ed in pari metro".

6. Un'altra utilizzazione delle opere altrui che angustiava il mondo letterario del '700 era la contraffazione. Essa si realizzava mediante la stampa (o ristampa) non autorizzata dell'opera, con eventuali modifiche contenutistiche rispetto al testo originale. La contraffazione appariva da alcuni elementi presuntivi felicemente sintetizzati da Parini, secondo il quale: "in tutte e tre le copie di un'opera io non potei vedere né la data del luogo dell'edizione, né il nome dello stampatore, né il permesso di verun superiore, laico od ecclesiastico" (36).

La contraffazione poteva interessare tanto gli autori quanto gli stampatori, come emerge da un avviso pubblicato da Giuseppe Tofani, traduttore, commentatore e stampatore del libro di Toberno Bergman "Opuscoli chimici e fisici", il cui lavoro "viene contraffatto in Napoli per via di una ristampa, che non merita d'essere in verun conto preferita all'edizione originale" (37).

Gli autori prendevano le distanze in vari modi dall'opera contraffatta. Così ad esempio l'autore anonimo di una composizione intitolata "Novelle galanti" reagì con uno scritto in rima,

articolando la sua protesta su un triplice livello: elencò le proprie novelle già pubblicate, per chiarire quali fossero realmente sue tra quelle a lui attribuite (38); disconobbe pubblicamente la paternità delle opere contraffatte, considerandole offensive del suo onore ("onta n'ebbi io") e fraudolente ("s'usurpar l'altrui merto io non desio, [...] perché altri entrar mi deve in ciò, ch'è mio!") (39); informò il pubblico che ve n'erano altre, in fase di stesura o correzione, che "finché non sian giunte a due dozzine, // rinchuse, e ignote rimaner dovranno." (40). Questa protesta in versi si segnala anche per l'utilizzazione esplicita del termine "contraffazione" (39).

A sua volta Vittorio Alfieri tentò di prevenire la contraffazione mediante un avviso pubblicato sui maggiori periodici italiani. Nel 1792 gli erano stati confiscati i libri a seguito della sua fuga da Parigi dopo lo scoppio della rivoluzione francese. Alfieri temeva che "per una qualche speculazione libraria mercantile si venissero a pubblicare in Parigi sotto il suo nome, delle opere e non sue, ed a capriccio alterate". L'avviso dichiarava pertanto che "il suddetto Autore preventivamente dunque smentisce, e dichiara di non accettare per sua ogni qualunque opera sì in versi che in prosa, la quale o stampata oltremonti, ovvero con falsa data, in Italia, venisse a comparire alla luce d'ora in appresso sotto il di lui nome" (41). L'avviso si concludeva con l'indicazione delle cinque opere già pubblicate con l'approvazione di Alfieri (42). L'avviso ora descritto si rivelò però inefficace. Nel 1799 infatti l'astigiano venne a sapere che un libraio di Parigi aveva annunciato la prossima pubblicazione di alcune sue opere senza averlo preventivamente interpellato. Amareggiato e sfiduciato, decise allora di "ripubblicare di nuovo in tutte le gazzette d'Italia il mio avviso del '93, aggiungendovi la poscritta, che avendo udito che si pubblicava in Parigi delle opere in prosa e in versi, sotto il mio nome, rinnovava quel protesto fatto sei anni innanzi" (43).

7. Talune forme di contraffazione ledevano gli interessi degli stampatori. I contraffattori usavano "dare un nuovo frontespizio a que' libri che si erano invecchiati ne' loro magazini, e per mezzo di una semplice nuova data, o di un titolo spesso poco analogo all'opera che ne decoravano" venivano "a capo d'ingannare i comperatori poco accorti" (44)

Gli stampatori reagivano in modi diversi. Così ad esempio un editore francese, stanco delle continue ristampe non autorizzate dei propri "Annali Politici, Civili, e Letterari del Secolo decim'ottavo", decise di sostituire il primo foglio dei primi numeri in distribuzione con pagine facilmente staccabili, da sostituire a loro volta con gli originali. In questo modo i contraffattori sarebbero stati costretti a "lasciare i numeri imperfetti; i loro Associati sorpresi da un tale difetto saranno certamente sorpresi di saperne la cagione; è difficile che in due mesi di tempo non arrivino ad ottenerne l'intento e sembrami che allora i miei ladri non si conserveranno neppure un associato onesto" (45).

A sua volta "Il Sig. Panckovcke, Stampatore dell'Enciclopedia Metodica in Parigi, per ovviare al danno che gli viene recato con le diverse contraffazioni di questa sua grand'opera, ne riapre la sottoscrizione sotto le stesse condizioni vantaggiose, con cui fu proposta da principio" (46).

Ancora più semplice fu la soluzione adottata dai redattori della rivista "Il Caffè" nel 1764, al termine delle pubblicazioni. Essi inserirono all'ultima pagina dell'ultimo numero il seguente avviso: "Gli Autori di questi foglj avvisano che quì termina il loro lavoro, e che se qualche Stampatore pubblicherà in avvenire altri foglj del Caffè saranno opera d'altra mano" (47).

8. Un'ulteriore utilizzazione non autorizzata dell'opera altrui era la pubblicazione di un testo a nome di un autore celebre, anche se in realtà quest'ultimo non l'aveva mai scritto.

Così ad esempio Metastasio si lamentò delle precedenti edizioni italiane delle proprie opere in una lettera al curatore della ristampa parigina delle medesime (48) che, a partire da quelle venete del 1733, erano "andate d'anno in anno miseramente peggiorando, fino all'eccesso di presentare al pubblico sotto il mio nome, ma senza l'assenso mio cantate, [...] canzonette ch'io non ho mai sognato di scrivere" (49). Metastasio decise così di trasmettere al curatore delle proprie opere "un catalogo fedele di tutte le mie poesie di qualunque specie, che han fin qui veduto la luce: e col consiglio di queste potrete voi sicuramente escludere, come spurie dalla vostra, tutte quelle, che in molte Venete edizioni mi sono state con troppa generosità attribuite" (50).

A sua volta Leopoldo Camillo Volta, Prefetto della Biblioteca di Mantova, rilevò nel 1781 un analogo tentativo di sfruttamento del nome di Metastasio (51). Volta aveva saputo che "qualche Stampatore d'Italia per far fronte alla magnifica Edizione che delle Opere vostre (cioè di Metastasio) si sta procurando in Parigi, ha spacciato di voler pubblicare qualche cosa di più, non comparsa finora, come se voi ad esclusione di qualunque altro gliene aveste accordata la privativa". Così, avendo letto una composizione attribuita a Metastasio e temendo che essa non fosse "un genuino prodotto" del "sublime e raffinato talento" di quest'ultimo, chiese chiarimenti al poeta romano. Metastasio confermò i sospetti dell'amico su tale canzone, affermando che "io non ho il merito di averla composta ed avrei rimorso di usurpatario, onde mi farete cosa gratissima non facendo ignorare agli amici a qual segno io aborrisca il carattere di plagiatario" (52).

Infine l'autore anonimo delle "Novelle galanti" già citate in precedenza affermò che "qualche novella inoltre v'è, che passa//per mia" (39) e che "chi che ne sia l'Autor, gli fo le mie scuse, ma le dichiaro apocrife, ed intruse" (39) ed ancora "saran belle e leggiadre poesie:// tutto quel che si vuol; ma non son mie." (38).

L'utilizzazione appena descritta coesisteva talvolta con la contraffazione (53).

9. Questa ricerca riguarda specialmente la sensibilità della cultura settecentesca in ordine al possibile riconoscimento giuridico del diritto d'autore. Vi sono tuttavia documenti che provano che l'interesse si allargava talora a problematiche ad esso connesse.

Alcuni documenti concernono i rapporti tra scrittori e stampatori. Così ad esempio Carlo Goldoni scrisse a Giambattista Pasquali, stampatore delle sue Commedie: "vi ho ceduto la mia Edizione, vi ho ceduto il Privilegio, accordatomi dalla Clemenza del Principe Serenissimo; Voi siete divenuto il solo Padrone delle Opere mie; [...] Cercherò dal canto mio di meritarmi il perdono da quelli, che si sono giustamente doluti di me, mettendovi tutta la diligenza possibile nella spedizione, e nella correzione dell'Opere mie, per terminare, quanto più presto si può, questa nostra Edizione, ch'è la sola, ch'io approvo, e l'unica, per cui prendo impegno, promettendo, che non presto, e non presterò ad alcun altro, né assistenza, né materiali, né correzioni" (54). A sua volta Vittorio Alfieri si lamentò perchè la ristampa di una sua opera era avvenuta con il suo consenso, ma senza rispettare le modalità pattuite con lo stampatore. Alfieri così descrisse l'incontro con lo stampatore: "il Masi quando andai a Livorno mi disse che volea ristamparmi; gli risposi: padrone. Soggiunse: ma ci vorrei qualche illustrazione, o aggiunta di suo. - Non ho nulla da aggiungervi, avrei bensì da levare se fossi a ricominciare. - ma ci vorrei almeno mettere in fronte la sua figura, che son certo che Morghen me l'inciderà. - Io non posso impedire a nessuno di servirsi del mio viso più che del mio stampato; onde faccia lei, S[igno]r Masi, quel che le pare, purché io non c'entri per nulla; e non mi si affibbi il ridicolo d'essermi andato a far ritrattare per inchiodarmi come un bel minchione alla testa della mie minchionerie" (55).

Altri documenti riguardano la censura che poteva essere di fonte governativa od ecclesiastica. La prima colpiva i libri sospettati di costituire un potenziale turbamento per l'ordine pubblico, la seconda quelli ritenuti in contrasto con i principi della religione cattolica. Gli intellettuali reagivano da un lato comparando la legislazione asburgica con quella degli altri paesi europei, proponendo riforme per agevolare la pubblicazione delle opere dell'ingegno (56), dall'altro difendendo i propri personali interessi (57). Comunque numerosi artisti operanti nell'area milanese frequentemente ricorsero a stampatori toscani per pubblicare le proprie opere, probabilmente indotti da una legislazione più favorevole (58).

Infine vi erano i diritti degli artisti. Innanzitutto si riconobbe il diritto alla diffusione del nome degli esecutori di una determinata opera letteraria. Così ad esempio venne rettificato un articolo in cui era stata omessa l'indicazione di una ballerina che aveva partecipato ad una rappresentazione tenutasi al Teatro alla Scala (59). Ed ancora si inserì in un periodico l'elenco dettagliato degli interpreti di un dramma giocoso allestito nel medesimo teatro (60). Inoltre si tutelò quell'interesse che oggi definiremmo all'identità personale (61). In un articolo si smentì la notizia del parto di una celebre esecutrice canora, da tempo assente dalle scene, data nel numero precedente. L'articolista spiegò che l'equivoco era dovuto ad un caso di omonimia: "un'altra virtuosa Gabrielli è quella che si

è sgravata d'una bambina; che la celebre Signora Gabrielli è stata di fatti indisposta, ma non ha partorito" (62).

10. I documenti che ho via via citato provano un'attenzione non trascurabile degli intellettuali del '700 per la tutela delle proprie opere. Questa attenzione non fu tuttavia accompagnata dall'introduzione di un diritto d'autore moderno da parte dei sovrani che governarono in Italia prima della Rivoluzione Francese (63). Le ragioni furono certo numerose. Il '700 fu un secolo caratterizzato da una grande ansia di riforme e questa ansia colpì in particolar modo la Lombardia uscita dalla dominazione spagnola. Questo desiderio di riforme si orientò però verso tematiche di carattere più generale rispetto alla più specifica tutela della opere dell'ingegno.

Questo clima influenzò anche gli intellettuali. Essi infatti si impegnarono per il riconoscimento di alcune libertà primarie della persona umana, soprattutto quella di pensiero. Gli intellettuali ritenevano tale libertà fondamentale per creare un clima culturale propizio alla tutela ed alla produzione delle opere letterarie e musicali. Così ad esempio Parini osservava che alcuni eventi storici verificatisi nei secoli precedenti, tra i quali la dominazione spagnola, avevano "spento in Italia [...] ogni libertà pubblica di pensare". Parini però confidava nell'"attuale benefico ed illuminato governo", che avrebbe consentito di ottenere un "pronto risvegliamento degli ingegni" e la "produzione di opere eccellenti" (64). Ed ancora Filangeri osservò a proposito del rapporto tra la libertà di stampa ed il "saggio legislatore" che quest'ultimo non deve trascurare la prima, ma anzi "stabilirla" e "proteggerla". E' questo quanto richiede "l'interesse pubblico" (65).

L'interesse verso le libertà fondamentali dell'individuo non impedì comunque agli intellettuali settecenteschi di percepire l'importanza della protezione diretta delle proprie opere. I testi che ho via via citato presentano del resto una terminologia e dei concetti pienamente compatibili con la ricostruzione del diritto d'autore in termini di diritto assoluto. Si può quindi concludere che il diritto d'autore venne introdotto in Italia durante la dominazione francese, inserendosi tuttavia in un contesto culturale già maturo per riceverlo.

NOTE

(*) Per agevolare il lavoro di chi volesse approfondire le tematiche trattate, cito i testi da me maggiormente consultati e dove sia possibile reperirli.

In relazione alla posizione degli intellettuali nella società del XVIII secolo utilissima si è rivelata la consultazione del fondo Studi parte antica, dal n. 98 al n. 107, che si trova presso l'Archivio di Stato di Milano. I periodici sono invece reperibili presso la sala microfilm della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Unica eccezione è l'Estratto della letteratura europea che, essendo in formato cartaceo, si trova nella sala centrale della medesima Biblioteca.

(1) lettera del 31 agosto 1729 a Luigi, Principe di Savoia, in METASTASIO, *Lettere del signor Abate Pietro Trapassi Metastasio Poeta Cesareo nobile asisano raccolte e pubblicate da un cittadino della medesima città*, Assisi, 1783, 5.

(2) così ad esempio Giuseppe Parini operò dal 1754 al 1762 in qualità di precettore in casa dei duchi Serbelloni: v. *Enciclopedia Europea*, vol. VIII, Milano, 1979, 627.

(3) così ad esempio nel 1775 l'avvocato Giuseppe Piazzoni si era rivolto al Conte di Firmian, governatore di Milano: "l'Avvocato Giuseppe Piazzoni della Regia Curia di Mariano e Ser. Umil. di V. E. ha compilato legale trattato *de Homicidiis*, che umilia all'E. V.ra. Il preggio dell'opera sarà l'onore di poterla dedicare al Sublime Merito dell'E. V.ra, al qual effetto il Supp.te si avvanza umile la dedica. Supplicando l'E. V.ra benignamente compatirla onorando l'opera dell'autorevole suo patrocinio e perche essa passi a chi s'aspetta per il permesso di farla porre alle Stampe lo che", in Archivio di Stato di Milano, *Studi parte antica* 106, n. 19. Simile è il contenuto di una supplica del medico Abbondio Della Porta per la sua opera "Riflessioni medico-critiche" (1751), in Archivio di Stato di Milano, *ibidem* 106, n. 26.

(4) Così ad esempio la Conferenza Governativa scriveva il 17 agosto 1793 al Magistrato Politico Camerale che "l'opera recentemente stampata dal Pad. Franco Soave, la quale tende a combattere le perniciose massime Francesi ha riscosso la piena approvazione del R.e Governo; ed è quindi venuto nella determinazione di fargli corrispondere la gratificaz.e per una volta tanto di cinquanta Zecchini a carico del Fondo della pub.a istruzione. S'ingiunge pertanto al Mag.to P. C. di dare gli ordini che convengono, perche sia pagata al pred.o Padre Soave dandone la correlativa notizia al med.mo, e partecipandogli ancora la soddisfazione dello stesso Governo per l'utile impiego che ha fatto l'autore dei propri talenti", in Archivio di Stato di Milano, *Studi cit.* 102, n. 16; si vedano anche: la gratificazione di venti zecchini concessa al professor Soave per la sua opera periodica "Opuscoli scelti sulle scienze, ed arti", in Archivio Stato, *ibidem* 103, n. 14; ed ancora, le gratificazioni accordate al dottor Giuseppe Frank per il suo "giornale Medico Chirurgico", al padre Fontana per le sue "Lezioni di Matematica Sublime" e all'abate Paolo Frisi per i suoi "Elogi di Galileo Galilei e di Bonaventura Cavalieri", in Archivio di Stato, *ibidem* 102, rispettivamente nn. 26, 16 e 28-bis.

(5) Archivio di Stato di Milano, *Studi cit.* 107, n. 57.

(6) Visi in una lettera del 1772 affermò che "mi sono state comunicate le venerate intenzioni di V. E., dalle quali rilevo le nuove graziose disposizioni di S. A. Kaunitz a mio favore. Io non ho potuto non riconoscere in ciò l'effetto di quel Padrocinio, di cui l'E. V. mi onora, e però mi trovo in dovere di rendergliene distinte grazie". Per la collocazione della lettera v. nota precedente.

(7) ALFIERI, lettera del 13 aprile 1790 in *Epistolario* a cura di L. Caretti, vol. II, Asti, 1981, 40.

(8) la formula, tratta dal privilegio in favore di Gaetano Motta per le Novelle morali di Francesco Soave del 1784, in Archivio di Stato, fondo *Studi parte antica* 107, n. 15, è simile a quelle utilizzate in altri privilegi: si veda ad es. il privilegio rilasciato a Lorenzo Formenti per l'Indice degli Spettacoli Teatrali (1786) in Archivio di Stato di Milano, *ibidem* 102, n. 17.

(9) la formula è tratta dal privilegio concesso nel 1789 al professor Natali per le sue Prelezioni Teologiche, in Archivio di Stato, *Studi cit.* 105, n. 19, ma parole assai simili sono utilizzate negli altri privilegi da me rinvenuti.

(10) Il 20 luglio 1718 venne rinnovato il privilegio in favore dello stampatore Marco Antonio Pandolfo Malatesta affinché "possa continuare con la sua solita puntualità nel servizio di

Sua Maestà" la sua attività di "Regio Gazzettiere", in *Raccolta di ordinanze in materia di privilegi del sec. XVIII*, Biblioteca Nazionale Braidense, Milano. Il 24 gennaio 1741 Maria Teresa rinnovò il privilegio in favore dello stampatore Giuseppe Ferrari, limitatamente alla "nostra Città e Stato di Mantova", per lo stampa in quella città di varie opere e di "tutt'altro che richiede il Nostro Real Servizio", in Archivio di Stato, *Studi cit.* 103, n. 3.

(11) si vedano in proposito i seguenti privilegi: ai fratelli Pirola per la stampa dei Piani del Direttorio Medico-Chirurgico e Farmaceutico di Pavia (1788), in *Raccolta di editti, gride ecc. dal 1524 al 1800*, vol. VII (1786-92), Biblioteca Nazionale Braidense, Milano e allo stampatore comasco Pietro Antonio Primaresi (1755), in Archivio di Stato, *Studi cit.* 106, n. 28; si vedano ancora le comunicazioni all'Università dei Librai e degli Stampatori, contenenti l'attestazione del rilascio di un privilegio in favore degli stampatori Gaetano Motta per un'opera intitolata *Novelle Morali* (1784) e Lorenzo Formenti per l'Indice degli Spettacoli Teatrali (1786) in Archivio di Stato di Milano, *ibidem* rispettivamente 107, n. 15 e 102, n. 17.

(12) ad es. non è specificata la durata nella privilegio di Maria Teresa in favore di Antonio Ferrari, citato alla nota 10. E' di sei anni invece il privilegio concesso nel 1788 ai fratelli Pirola, citato alla nota precedente.

(13) privilegio concesso a Antonio Ferrari nel 1741, citato alla nota 10.

(14) privilegio del 1788 in favore dei fratelli Pirola, citato alla nota 11.

(15) privilegio del 1784 in favore dello stampatore Gaetano Motta, citato alla nota 11.

(16) privilegio di cui si ha notizia in una lettera inviata il 12 febbraio 1775 all'Università dei Librai e degli Stampatori di Milano in favore di un certo Parroco di Robchetto per l'opera "Il parroco di campagna", in Archivio di Stato, *Studi cit.* 102, n. 8.

(17) privilegio accordata nel 1795 all'incisore Domenico Cagnoni per la stampa, a mezzo dello stampatore Veladini, di un'opera intitolata "Guida pittorica" in Archivio di Stato, *Studi cit.* 100, n. 3.

(18) privilegio accordata nel 1794 dal Magistrato Politico Camerale al dottor Volpi per la sua traduzione di un libro di Richter intitolato "Opera chirurgica", in Archivio di Stato, *Studi cit.* 106, n. 42.

(19) privilegi accordati dal Magistrato Politico Camerale in favore di: Aurelio de' Giorgi Bertola, per l'opera "Filosofia della Storia" (1787) in Archivio di Stato, *Studi cit.* 99, n. 27; Giuseppe Astolfi, per l'opera "Servitore di piazza" (1791), *ivi* 107, n. 10; Paolo Emilio Guarnieri per l'opera "Biblioteca Agraria" (1793), *ivi* 103 n. 36)

(20) il privilegio in favore di Giuseppe Astolfi, citato alla nota precedente, era invece limitato "a soli due anni, nel corso de' quali possa il Supplicante praticare le occorrenti diligenze per maggiormente rettificarlo, e nuovamente presentarlo all'esame superiore, affine di riportare la proroga del suddetto Privilegio fino a quel termine, che sarà giudicato conveniente".

(21) il privilegio in favore del prof. Natali, citato alla nota 16, prevedeva invece una pena pecuniaria di 40 scudi.

(22) il privilegio in favore di Aurelio Bertola, citato alla nota 20, prevedeva però la ripartizione della somma tra il "Regio Fisco" e la "Cassa della Regia Università" (di Pavia).

(23) il privilegio in favore di Giuseppe Astolfi, citato alla nota 20, disponeva la devoluzione della somma "per metà all'Autore, e per l'altra alla Cassa della pubblica Istruzione".

(24) era questo invece il contenuto delle privilegio a vantaggio di Natali, Volpi e Guarnieri, rispettivamente alle note 9, 18 e 19.

(25) questo era quanto prevedevano i privilegi in favore di Volpi e Guarnieri, rispettivamente alle note 18 e 19. In quest'ultimo atto però si stabiliva che la contravvenzione "replicata" dovesse essere "contumace".

(26) così ad esempio Pietro Metastasio si lamentò per il fatto di non essere "padrone" delle sue opere e di poterne disporre solo nei limiti della volontà sovrana: si vedano le lettere del 10 maggio 1749 e del 5 aprile 1770 in METASTASIO, *Lettere disperse ed inedite con appendice di scritti intorno allo stesso* a cura di C. Antona Traversi), Roma, 1886, rispettivamente 21-22 e 262-63.

(27) Archivio di Stato, *Studi cit.* 106, n. 9.

- (28) Archivio di Stato, *Studi cit.* 101, n. 10.
- (29) privilegio in favore del dottor Volpi, citato alla nota 18.
- (30) PARINI, Lettera all'Abate Pier-Domenico Soresi, in *Tutte le opere* a cura di Mazzoni, Firenze, 1925, 600.
- (31) *Gazzetta Letteraria Settimanale* 1772, 123.
- (32) PARINI, poesia n. 85, in Alcune poesie, in *Opere* a cura di G. Petronio, Milano, 1957, 131.
- (33) queste tragedie, il "Tancredi e Sigismonda" del signor Thompson e la "Blanche e Guiscard" del signor Saurin, erano quelle che Calini Bresciano era accusato di aver imitato.
- (34) *Gazzetta Letteraria cit.* 1773, 332.
- (35) *Gazzetta Enciclopedica di Milano* 1788, parte letteraria, 178.
- (36) PARINI, Lettera all'Abate Pier-Domenico Soresi, in *Tutte le opere, cit.*, 605.
- (37) *Giornale dei Libri Nuovi e delle più colte Nazioni d'Europa* 1789, n. 23, avviso XXX.
- (38) *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1789, parte letteraria, 102.
- (39) *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1789, parte letteraria, 101.
- (40) *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1789, parte letteraria, 103. (41) *Corriere Milanese* 1794, 12. Il testo dell'Avviso si trova anche nella lettera del 24 dicembre 1793, in *Epistolario, cit.*, 135.
- (42) Tali opere erano L'America libera, La Virtù sconosciuta, Panegirico di Plinio a Traiano nelle edizioni del 1788 e del 1789 e le Tragedie nell'edizione del 1788.
- (43) ALFIERI, *Vita scritta da esso*, Asti, 1951, 317.
- (44) Ricerche Bibliografiche sopra di alcune edizioni de' primi Stampatori di Roma del Sig. MERCIER, Bibliotecario di S. Genevieve in *Estratto della Letteratura Europea* 1765, III, 209.
- (45) *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1780, parte letteraria, 49.
- Il rimedio proposto da Linguet venne criticato da un giornalista, il quale osservò che "ristampandosi per ogni dove il quaderno collo stesso metodo con cui è stampato l'originale non può la frode venire scoperta, anzi vieppiù d'essa si nasconde giacché non si fa che copiare esattamente il suo originale". Sarebbe stato più utile "abbassare il prezzo de' suoi Annali, ovvero adottare, o pensare un altro più certo mezzo", *ibidem*, 53.
- (46) *Giornale dei Libri Nuovi cit.* 1789, n. 23, avviso XXXII.
- (47) *Il Caffè* 1764, 285.
- (48) METASTASIO, Lettera al Sig. Ranieri de' Casalbigi, in *Lettere del signor Abate Pietro Trapassi Metastasio, cit.*, 56ss..
- (49) METASTASIO, lettera ult. cit., 56.
- (50) METASTASIO, lettera ult. cit., 58.
- (51) Lettera del Sig. Avvocato L. C. Volta Prefetto della R. Biblioteca di Mantova al Sig. Abate Pietro Metastasio, in *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1781, parte letteraria, 169-70.
- (52) Risposta del Sig. Abate Pietro Metastasio al Sig. Avvocato L. C. Volta Prefetto della R. Biblioteca di Mantova, in *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1781, parte letteraria, 170.
- (53) Pietro Metastasio, ad esempio, si lamentò circa alcune edizioni italiane delle sue opere, in quanto in esse erano stati inseriti "senza l'assenso mio" sia testi "ch'io non ho mai sognato di scrivere", sia opere "che ho durata gran pena a riconoscere, tanto mi sono esse tornate innanzi storpie, malconce, e sfigurate" (in *Lettere del signor Abate Pietro Trapassi Metastasio, cit.*, 56).
- (54) *Gazzetta Letteraria cit.* 1792, 301-302.
- (55) ALFIERI, lettera del 12 luglio 1793, in *Epistolario, cit.*, 127.
- (56) cfr. ad. es. VERRI P., Scritti politici, in *Illuministi settentrionali*, Milano, 1964, 370ss. e lo scambio di lettere tra Alessandro e Pietro Verri tra la fine del 1768 e l'inizio del 1769 pubblicate in VERRI P. e A., *Carteggio di Pietro ed Alessandro Verri dal 1766 al 1797*, vol. II, Milano, 12-13, 18-19, 104, 113-114.
- (57) così ad esempio Parini definisce un correttore "incivile, ignorante o ambedui" e il suo protettore persona con "ben poco cervello" in PARINI, Alcune poesie, in *Opere, cit.*, rispettivamente 95 e 99. Ed ancora altri intellettuali chiarivano il contenuto di un libro, per allontanare

da esso i sospetti di contrasto con gli interessi dello stato o di oltraggio alla religione cattolica: si veda per gli autori la *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1789, 108 e per gli editori *ivi*, parte letteraria, 1791, 38ss.; in quest'ultimo lo stampatore dell'opera affermava di aspettarsi che in essa la Chiesa Cattolica "non farà per trovarvi cosa alcuna da condannare, avendo anzi fidanza sicura, che la troverà in tutto coerente alle regole della vera credenza".

(58) cfr. quanto citato in varie lettere dei fratelli Verri in VERRI P. e A., *Carteggio, cit.*, vol. I, 157ss. e 190.

(59) *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1780, parte civile-politica, 256.

(60) *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1780, parte civile-politica, 154-155.

(61) il diritto all'identità personale è stato definito dalla Corte di cassazione come "interesse giuridicamente protetto a non veder travisato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale" (Cass. 22 giugno 1985, n. 3769), ossia il proprio modo di essere nella realtà sociale.

(62) *Gazzetta Enciclopedica cit.* 1780, parte civile-politica, 16 (Supplemento alle notizie civili particolari del 17 gennaio 1780).

(63) Ho trovato un unico esplicito riconoscimento del diritto d'autore in un provvedimento emanato dalle autorità francesi in Lombardia il 20 ottobre 1796, in *Corriere Milanese* 1796, 673. L'articolo 1 statuiva che gli autori "de' scritti di ogni specie, i maestri di musica, i pittori, li disegnatori, gl'incisori e tutti gli artisti che coltivano le belle arti, godranno lor vita durante del diritto esclusivo di vendere, far vendere, e distribuire le loro opere nella Lombardia, e di cederne la proprietà a chi lor piaccia, intieramente o in parte", mentre l'articolo 2 attribuiva il medesimo diritto agli eredi e ai cessionari degli autori per dieci anni dalla morte di questi ultimi. Tutti i titolari di questo diritto le cui opere fossero state contraffatte, cioè "imprese o incise" senza il loro permesso scritto, potevano chiedere giudizialmente la confisca dell'opera (art. 3) e il risarcimento del danno (art. 4). Condizione di ammissibilità dell'azione era il deposito di due esemplari dell'opera presso la Biblioteca Nazionale di Milano (art. 6).

(64) cfr. PARINI, *Delle cagioni del presente decadimento delle belle lettere e delle belle arti in Italia e di certi mezzi di restaurarle*, in *Tutte le opere, cit.*, 944.

(65) FILANGERI, *Della libertà di stampa*, in *La scienza della legislazione*, capo XLIII, 33.